

Contratto di rinegoiazione [_____]
Codice Contratto xxxxxxxx

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

_____ [LUOGO], __/__/__ [DATA]¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la rinegoiazione dei prestiti concessi dalla CDP e riportati nell'Elenco Prestiti (come di seguito definito) di cui all'Allegato 1 del Contratto di Rinegoiazione (come di seguito definito), contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale (come di seguito definita) ed è irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno

* * *

CONTRATTO DI RINEGOIAZIONE

TRA

_____ (di seguito l'“Ente”) rappresentato da _____², nella sua qualità di:

- ☐ Dirigente dell'Ufficio/Servizio, in base ai poteri attribuiti dalla legge;
- ☐ Responsabile dell'Ufficio/Servizio, in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del TUEL;
- ☐ _____ (altro soggetto abilitato per legge);

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, la quale agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in forza della Convenzione (di seguito definita), rappresentata come specificato in calce al Contratto di Rinegoiazione (come di seguito definito) (di seguito, “CDP”).

L'Ente e la CDP congiuntamente denominati le “Parti”.

PREMESSO CHE

- (a) la CDP ha concesso all'Ente i prestiti indicati all'Allegato 1 del Contratto di Rinegoiazione (l'“Elenco Prestiti”), per farne parte integrante e sostanziale, destinati alla realizzazione di Investimenti (come di seguito definiti) e contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (i

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere trasmessa alla CDP un'attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Rinegoiazione, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità.

“**Prestiti Originari**”), il cui Debito Residuo Prestito Originario (come di seguito definito), risulta pari a quanto indicato nell’Elenco Prestiti in relazione a ciascun Prestito Originario;

- (b) ai sensi del comma 961 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (la “**Legge di Bilancio**”), i mutui concessi dalla CDP a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 962 dell’articolo 1 della predetta legge, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento;
- (c) il comma 962 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio ha individuato le seguenti caratteristiche relative ai mutui che, ai sensi del comma 961 di cui alla Premessa (b) che precede, possono essere oggetto di rinegoziazione:
 - (i) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
 - (ii) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
 - (iii) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
 - (iv) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
 - (v) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
 - (vi) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
 - (vii) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici;
- (d) il comma 964 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 ha stabilito che la gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003 (di seguito, la “**Convenzione**”);
- (e) con decreto del [●] 2019 (il “**Decreto MEF**”) il Ministero dell’economia e delle finanze, in esecuzione di quanto previsto al comma 963, articolo 1 della Legge di Bilancio, ha individuato i mutui che possono essere oggetto di rinegoziazione e i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni;
- (f) ai sensi dell’articolo 1 del Decreto MEF, i mutui specificamente individuati al relativo allegato “A” *“possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione qualora il tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani di ammortamento, calcolato ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, consenta la riduzione totale delle passività totali a carico degli enti e, pertanto, risulti inferiore rispetto a quello previsto nel piano di ammortamento originario”*;
- (g) l’Ente, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto MEF, intende procedere alla rinegoziazione dei Prestiti Originari riportati nell’Elenco Prestiti (la “**Rinegoziazione**”);
- (h) i Prestiti Originari sono inclusi nell’elenco di cui all’allegato “A” del Decreto MEF nel quale sono indicati i mutui ammessi alla rinegoziazione ai sensi dell’articolo 1, commi 961, 962, 963 e 964 della Legge di Bilancio;
- (i) i Prestiti Originari sono regolati dal Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il “**Decreto Ministeriale**”), e dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l’accesso al credito della CDP, nonché, ove stipulati, dai relativi contratti di rinegoziazione;

- (j) l'Ente, con provvedimento³, n. _____, assunto in data _____, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha disposto la stipula del presente contratto per la rinegoziazione dei Prestiti Originari (la "**Rinegoziazione**") sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nell'Avviso (come di seguito definito);
- (k) l'Ente dichiara di rispettare tutte le disposizioni normative del TUEL applicabili alla Rinegoziazione e, in particolare, di aver previsto la copertura dei connessi oneri;
- (l) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari nell'ambito dell'Avviso, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale (come di seguito definita);
- (m) l'Ente, unitamente alla presente proposta, trasmette alla CDP: (i) l'Elenco Prestiti, sottoscritto digitalmente, il cui contenuto dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente, (ii) il provvedimento di cui alla precedente Premessa (i), (iii) l'attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità, e (iv) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte dell'Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Rinegoziazione cui si applica l'art. 1341, secondo comma del Codice Civile;
- (n) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione, rese note dalla CDP con l'Avviso;
- (o) l'Ente, mediante la stipula del Contratto di Rinegoziazione, revoca le eventuali domande di rimborso anticipato, riduzione, variazione di ente pagatore concernenti i Prestiti Originari e prende atto che tali domande resteranno prive di qualsiasi effetto;
- (p) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale allegato al Decreto MEF.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1

Oggetto, premesse e definizioni

1. Il Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione dei Prestiti Originari. Ciascuno dei Prestiti Originari, così come rinegoziato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione (il "**Prestito Rinegoziato**") è rimborsato secondo il proprio Nuovo Piano di Ammortamento (come di seguito definito) e conserva la propria autonomia rispetto agli altri Prestiti Rinegoziati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo che il Contratto di Rinegoziazione disponga diversamente, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato non avrà effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoziazione.
2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoziazione.
3. Nel Contratto di Rinegoziazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

³ Determinazione a contrattare ex articolo 192 TUEL o provvedimento avente i medesimi effetti.

“**Avviso**” indica l’avviso pubblicato nei siti istituzionali della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto MEF;

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet;

“**Contratto di Rinegoziazione**” indica il presente contratto di rinegoziazione delle condizioni dei Prestiti Originari;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2019 (incluso) e fino alla Data di Scadenza (inclusa);

“**Data di Proposta Contrattuale**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Prestito Originario come indicato altresì nell’Elenco Prestiti;

“**Decreto MEF**” indica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui alla Premessa (e) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Decreto Ministeriale**” indica il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

“**Debito Residuo Prestito Originario**” indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, il debito residuo risultante alla data del 1° gennaio 2019, specificamente indicato nell’Elenco Prestiti;

“**Debito Residuo Prestito Rinegoziato**” indica, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Originario e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi di ciascun Prestito Rinegoziato;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento rilasciata a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da ciascun Prestito Originario;

“**Elenco Prestiti**” ha il significato attribuito nella Premessa (a) al Contratto di Rinegoziazione;

“**Ente**” indica l’ente locale che sottoscrive il Contratto di Rinegoziazione;

“**Investimento**” indica la destinazione originaria di ciascun Prestito Originario ovvero la diversa destinazione autorizzata dalla CDP a titolo di diverso utilizzo;

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

“**Nuovo Piano di Ammortamento**” ha il significato a tale termine attribuito al comma 1 dell’Articolo 2 (*Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati*) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Piano di Ammortamento Originario**” indica il piano di ammortamento originario di ciascun Prestito Originario;

“**Prestito Originario**” indica ciascun prestito incluso nell’Elenco Prestiti, come specificato nella Premessa (a) del Contratto di Rinegoziazione, come regolato dal Decreto Ministeriale, dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l’accesso al credito della CDP, nonché, ove stipulati, dai relativi contratti di rinegoziazione;

“**Prestito Rinegoziato**” indica ciascun Prestito Originario, così come rinegoziato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;

“**Rate Semestrali**” ha il significato di cui al comma 1 dell’Articolo 2 (*Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati*) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Rinegoziazione**” ha il significato attribuito nella Premessa (g) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Sito Internet**” indica il Sito Internet della CDP, www.cdp.it;

“**Somma Pagata**” ha il significato a tale termine attribuito al comma 2 dell’Articolo 2 (*Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati*);

“**Tasso di Interesse Post**” ha il significato attribuito nell’Articolo 3 (*Interessi*) del Contratto di Rinegoziazione;

“**TUEL**” indica il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, i termini utilizzati nelle definizioni al singolare valgono anche per il plurale, e vice-versa, e i termini utilizzati nelle definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

5. I riferimenti a una “Premessa” e/o “Articolo” e/o “Paragrafo” e/o “Allegato” indicano una premessa e/o articolo e/o paragrafo e/o allegato del Contratto di Rinegoziazione.

Articolo 2 Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati

1. Le Parti concordano che, con effetto dal 1° gennaio 2019 (incluso) e fino alla Data di Scadenza, l’ammortamento di ciascun Debito Residuo Prestito Originario è effettuato secondo un nuovo piano di ammortamento a tasso fisso, determinato sulla base del Tasso di Interesse Post, che verrà inviato dalla CDP all’Ente entro il 31 dicembre 2019 (i “**Nuovi Piani di Ammortamento**”). I Nuovi Piani di Ammortamento prevedono rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi (le “**Rate Semestrali**”), i cui importi sono indicati nell’Elenco Prestiti e in ciascun Nuovo Piano di Ammortamento.
2. L’Ente si obbliga a corrispondere in corrispondenza di ogni Data di Pagamento l’importo di ciascuna Rata Semestrale come indicato nel relativo Nuovo Piano di Ammortamento, ad eccezione della Data di Pagamento del 30 giugno 2019, in corrispondenza della quale l’Ente ha già corrisposto alla CDP una somma pari all’importo a tale data previsto dal relativo Piano di Ammortamento Originario (la “**Somma Pagata**”).
3. La CDP si obbliga a corrispondere all’Ente, entro il 30 novembre 2019 e al netto delle eventuali morosità in essere, una somma pari alla differenza tra (i) la Somma Pagata e (ii) l’importo dovuto dall’Ente in corrispondenza del 30 giugno 2019 ai sensi del relativo Nuovo Piano di Ammortamento.

Articolo 3 Interessi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 (incluso) sul Debito Residuo Prestito Rinegoziato maturano interessi al tasso fisso nominale annuo fissato ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF e indicato nell’Elenco Prestiti (il “**Tasso di Interesse Post**”).
2. Gli interessi, nella misura rideterminata ai sensi del Contratto di Rinegoziazione sulla base del Tasso di Interesse Post ed indicata in ciascun Nuovo Piano di Ammortamento, sono corrisposti dall’Ente alle condizioni e con le modalità previste in relazione a ciascun Prestito Originario.
3. Qualora il Tasso di Interesse Post configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse Post applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
4. Le Parti prendono atto e riconoscono che il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Prestito Originario e, pertanto, non si applica al Tasso di Interesse Post la disciplina relativa ai tassi di interesse massimi per i prestiti di scopo della CDP di cui all’Articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

Articolo 4 Garanzia

Ai sensi del Contratto di Rinegoziazione l’Ente, per quanto occorrer possa, espressamente riconosce e conferma che, a seguito della Rinegoziazione e nei limiti degli importi delle Rate Semestrali da corrispondere ai sensi di ciascun Nuovo Piano di Ammortamento, le Delegazioni di Pagamento continuano a essere pienamente valide ed efficaci a tutti gli effetti di legge, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da ciascun Prestito Rinegoziato.

Articolo 5

Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente

1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul Sito Internet.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 7 (*Conferma delle previsioni*) e dal comma 3 che segue, l'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:
 - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a) che precede; e
 - c) i collaboratori esterni della CDP.
3. Le Parti convengono espressamente che tutti gli impegni assunti dall'Ente in relazione a ciascun Prestito Originario, in quanto compatibili con il Contratto di Rinegoziazione, rimangono fermi e vincolanti.

Articolo 6 Recesso e risoluzione

1. Qualora (i) uno qualsiasi degli impegni di pagamento di qualsiasi somma, per capitali o interessi, dovuta ai sensi dei Prestiti Rinegoziati non sia adempiuto ovvero (ii) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 5 (*Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente*) che precede non sia adempiuto e/o (iii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 5 (*Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente*) che precede si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di:
 - (a) entro il 31 dicembre 2019, recedere dal Contratto di Rinegoziazione, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Ente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie ovvero si sia verificato l'inadempimento; ovvero
 - (b) a seconda dei casi, risolvere ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ovvero revocare, i Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificata almeno una delle circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), secondo le modalità e con le conseguenze previste in relazione a ciascun Prestito Originario.
2. Resta in ogni caso ferma la facoltà della CDP di, a seconda dei casi, risolvere o revocare i Prestiti Rinegoziati ai sensi di quanto già previsto in relazione ai Prestiti Originari.
3. In caso di esercizio della facoltà di cui al Paragrafo (a) del comma 1 che precede, il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione all'Ente, mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r, dell'esercizio della facoltà di recedere e, di conseguenza, ai Prestiti Rinegoziati oggetto del recesso non sarà applicabile il Contratto di Rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i Prestiti Originari, ossia, a seconda dei casi, quelle stabilite dal Decreto Ministeriale, dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l'accesso al credito della CDP, nonché, ove stipulati, dai relativi contratti di rinegoziazione, restando ferma la validità ed efficacia delle Delegazioni di Pagamento in relazione a quanto dovuto dall'Ente ai sensi dei Piani di Ammortamento Originari. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna pretesa di corrispettivo, a qualsiasi titolo, da parte dell'Ente, ivi compreso il risarcimento dei danni.
4. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero

verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel Contratto di Rinegoziazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 7
Conferma delle previsioni

1. Il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione dei rapporti obbligatori relativi a ciascun Prestito Originario.
2. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui ai Prestiti Originari, incluse le destinazioni dei medesimi, che continuano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal Decreto Ministeriale e dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l'accesso al credito della CDP e dai relativi contratti rinegoziazione.

Articolo 8
Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo telefax, PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o la ricevuta di avvenuta consegna, se inviata per PEC:

CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: da 06/4221.4026
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Att.: Finanziamenti Enti Pubblici – [_____]

Ente:

Fax:
PEC:
Att.:

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.

Articolo 9
Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Rinegoziazione, o comunque ad esso relativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 10
Trattamento fiscale

Contratto di rinegoziazione [_____]
Codice Contratto xxxxxxxx

Il Contratto di Rinegoziazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente proposta da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA ENTE LOCALE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole

PER ACCETTAZIONE

- Articolo 4 (Garanzia)
- Articolo 5 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)
- Articolo 6 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 9 (Foro competente)

[FIRMA ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Contratto di rinegoziazione [_____]
Codice Contratto xxxxxxxx

ALLEGATO 1

ELENCO PRESTITI